# COMUNE DI CASTELLANZA

(Provincia di Varese)

### VERBALE N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2018

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACCAM SPA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' EX ART. 34 COMMA 20 DELLA LEGGE 221/2012".

L'anno duemiladiciotto nel giorno 17 Dicembre 2018 alle ore 11,00 il Revisore Unico D.ssa Patrizia Spagarino procede all'esame della documentazione riguardante l'oggetto costituito dalla proposta di deliberazione e dei relativi allegati.

Considerato che ACCAM Spa attualmente gestisce per il Comune di Castellanza, i seguenti servizi pubblici:

- ✓ Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) e la conseguente loro commercializzazione;
- ✓ Gestione dello smaltimento e del recupero della frazione organica (F.O.R.S.U.);

Dato atto che in data 24/09/18 è pervenuta a questo Ente la proposta di Piano Industriale 2018/2027 elaborata dal C.D.A. della Società Accam S.p.a.;

## Considerato che:

- ✓ le attività rientranti nel trattamento e smaltimento dei rifiuti rappresentano un pubblico servizio essenziale e pertanto non suscettibile di interruzione in quanto rientrante nell'ambito della tutela della sanità, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, diritti costituzionalmente tutelati e pertanto risulta necessario procedere senza indugio all'affidamento del servizio descritto;
- ✓ con nota pervenuta a questo Ente in data 10/11/18 prot. com.le n. 23187 la società ACCAM Spa ha trasmesso lo schema di contratto di servizio relativo al servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ l'art. 34, comma 20, della Legge n. 221/2012, di conversione del D.L. 179/2012 il quale prevede "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
- ✓ l'art. 192 del Codice dei Contratti nonché i paragrafi 4.3 e 5.3 delle Linee Guida Anac n. 7 relative all'iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici ed Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti in house providing prevede che la

domanda di iscrizione presentata, in caso di controllo analogo congiunto, da una delle amministrazioni aggiudicatrici socie, consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

✓ dalla relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012, emerge la congruità e la convenienza economica della proposta formulata dalla società in house, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Messo in evidenza che in presenza di sopravvenute comunicazioni da parte dell'ANAC in ordine ai requisiti di cui all'art. 16 del Testo Unico delle Società Partecipate nonché all'art. 192 del Codice dei Contratti il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando che le attività di smaltimento, per la loro natura di servizio pubblico essenziale, non possono essere interrotte;

### rilevato che

dall'esame della proposta di deliberazione, della relazione ex art. 34, comma 20, della Legge 221/2012 e dello schema di contratto di servizio non ci sono osservazioni in merito

#### **ESPRIME**

parere favorevole, per quanto di competenza, della deliberazione in oggetto.

Castellanza, 17 Dicembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI

(D.ssa Patrizia Spagarino)